

CAD IT S.p.A.

Sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a
Capitale sociale Euro 4.669.600 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA n. 01992770238
N. REA: VR – 210441

CAD S.r.l. unipersonale

Sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a
Capitale Sociale Euro 350.000 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA n. 00724020235
N. REA: VR – 153955
Soggetta a direzione e coordinamento di CAD IT
S.p.A.

*

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA

PER INCORPORAZIONE

di

CAD IT S.p.A. in CAD S.r.l.

**CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELL'INCORPORANTE IN SOCIETÀ PER
AZIONI**

ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito “**CAD IT**” o l’“**Emittente**” oppure la “**Società Incorporanda**”), con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 4.669.600 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 01992770238, n. REA: VR – 210441

e

Il Consiglio di Amministrazione di CAD S.r.l. unipersonale (di seguito “**CAD**” o la “**Società Incorporante**”) con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 350.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 00724020235, n. REA: VR – 153955, soggetta a direzione e coordinamento di CAD IT S.p.A.

hanno redatto ed approvato il seguente

PROGETTO DI FUSIONE INVERSA

PER INCORPORAZIONE

di

CAD IT S.p.A. in CAD S.r.l.

CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELL’INCORPORANTE IN SOCIETÀ PER AZIONI

ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile

Premessa

La fusione inversa per incorporazione di CAD IT in CAD (la “**Fusione**”) mira alla revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), delle azioni di CAD IT, al fine di garantire risparmio di costi, maggior flessibilità gestionale, semplificazione organizzativa e conseguente velocità nell’assunzione di decisioni strategiche, con benefici per l’intero gruppo societario attualmente facente capo a CAD IT.

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

CAD S.r.l. unipersonale, con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 350.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 00724020235, n. REA: VR – 153955, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CAD IT S.p.A.

Società Incorporanda

CAD IT S.p.A., con sede legale in Verona, Via Torricelli 44/a, capitale sociale Euro 4.669.600 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 01992770238, n. REA: VR – 210441, con azioni ordinarie quotate sul MTA.

2. Statuto della Società Incorporante

Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, che per effetto della Fusione si trasformerà in società per azioni, è quello riportato *sub* Allegato “A” al presente Progetto di Fusione (lo “Statuto”).

Si dà atto, in particolare, che l’adozione dello Statuto comporterà, tra l’altro, quanto segue:

- la modifica della denominazione sociale in “CAD IT S.p.A.”;
- l’ampliamento dell’oggetto sociale per includere, tra l’altro, la prestazione di servizi di assistenza e consulenza in ambito informatico, tecnico, economico e finanziario, con esclusione delle materie che la legge riserva in via esclusiva ad altri soggetti, nonché la fornitura di servizi di *outsourcing*, *business process outsourcing* e *IT process outsourcing*;
- l’aumento del capitale sociale sino ad un massimo di Euro 4.669.600, suddiviso in un numero massimo di azioni prive del valore nominale espresso, pari a quelle della Società Incorporanda, ovverosia n. 8.980.000 azioni;
- l’adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

Si precisa che l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni post Fusione sono suscettibili di riduzione, con efficacia contestuale alla Fusione stessa, in dipendenza dell’eventuale sussistenza di azioni oggetto del Diritto di Recesso (come *infra* definito) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell’atto di fusione, ai sensi dell’art. 2437-*quater* c.c., come precisato ai successivi Paragrafi 4 e 9 del presente Progetto di Fusione. Il capitale sociale della Società Incorporante, nel contesto della Fusione, sarà pertanto aumentato fino a concorrenza dell’importo sopra indicato (*i.e.*, massimi Euro 4.669.600), in via gratuita, mediante imputazione a capitale di parte delle riserve della Società Incorporanda che, per effetto della Fusione, saranno acquisite dalla Società Incorporante. La sussistenza di sufficienti riserve è evidenziata nella situazione patrimoniale della Società Incorporanda alla data del 31 marzo 2018.

Si acclude, *sub* Allegato “B”, lo statuto vigente della Società Incorporante.

3. Rapporto di Cambio

La Fusione verrà deliberata sulla base: (i) per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale di riferimento di CAD alla data del 31 marzo 2018, redatta ai sensi dell’art. 2501-*quater* del codice civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAD il 27 luglio 2018 e (ii) per la Società Incorporanda, della situazione patrimoniale di CAD IT alla data del 31 marzo 2018, redatta ai sensi dell’art. 2501-*quater* del codice civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT il 27 luglio 2018.

Sul presupposto che alla data di efficacia della Fusione l’intero capitale sociale della Società Incorporante continui a essere detenuto dalla Società Incorporanda, i Consigli di Amministrazione di CAD IT e CAD hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura:

n. 1 azione ordinaria di CAD *post*-trasformazione in società per azioni, priva di valore nominale espresso, per n. 1 azione ordinaria di CAD IT del valore nominale di Euro 0,52 (il “Rapporto di Cambio”).

Ogni azione della Società Incorporanda sussistente al momento della data di efficacia della Fusione sarà dunque concambiata con un’azione di nuova emissione della Società Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al Rapporto di Cambio.

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della Società Incorporante *post* Fusione saranno assegnate a tutti i soci della Società Incorporanda, nel medesimo ed esatto numero delle azioni da essi possedute nella Società Incorporanda medesima alla data di efficacia della Fusione, al netto delle azioni

eventualmente oggetto del Diritto di Recesso (come *infra* definito).

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il concambio delle azioni ordinarie di CAD IT, di proprietà di azionisti diversi da CAD, sarà soddisfatto secondo il rapporto indicato al precedente Paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione, mediante assegnazione di azioni di nuova emissione, derivanti dalla trasformazione di CAD in società per azioni con contestuale aumento di capitale, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni della stessa CAD, come emerge dallo Statuto, in merito al quale si rinvia al precedente Paragrafo 2 del presente Progetto di Fusione.

Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno ammesse alla gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni della Società Incorporante saranno comunicate con apposito comunicato stampa da diffondersi ai sensi di legge e di regolamento.

La partecipazione attualmente detenuta dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante, come previsto dal secondo comma dell'art. 2504-ter codice civile, sarà annullata contestualmente all'efficacia della Fusione, originando una differenza da annullamento che sarà trattata nel rispetto dell'art. 2504-bis del codice civile e dei principi contabili applicabili.

5. Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili

Le azioni emesse dalla Società Incorporante in cambio delle azioni della Società Incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

6. Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione

La data di efficacia giuridica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dall'1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia giuridica e quindi, presumibilmente, dall'1 gennaio 2018. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

7. Eventuale trattamento particolare a favore di speciali categorie di soci

Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci. Né la Società Incorporanda né la Società Incorporante hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare.

8. Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9. Diritto di recesso

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso *ex artt.* 2437, 1° co., lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile., derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-*ter* TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di CAD IT (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato – ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile. – in Euro 5,29 (cinque Euro e ventinove centesimi), facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di CAD IT chiamata ad approvare la Fusione (intervenuta in data 20 luglio 2018).

Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione.

*

Sul presente Progetto di Fusione è stato espresso, in data 27 luglio 2018, motivato parere favorevole da parte del comitato controllo e rischi di CAD IT, facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate, circa la sussistenza di un interesse per CAD IT all'esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione.

*

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del codice civile. sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

*

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato *sub* "A", eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'art. 2502 del codice civile.

Verona, 27 luglio 2018


Società Incorporante

CAD S.r.l.



Società Incorporanda

CAD IT S.p.A.



Allegati:

A e B: Statuti della Società Incorporante, così come descritti nel presente Progetto di Fusione.

Allegato A

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "CAD IT S.p.A.".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Verona all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potrà essere liberamente trasferita nell'ambito del Comune stesso, senza che tale modifica comporti alcun obbligo di variazione del presente Statuto.

2.2 Potranno altresì essere istituite altrove, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 4 - Domicilio

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 5 - Oggetto della Società

5.1 La società ha per oggetto l'esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:

- a) l'assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;
- b) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;
- c) la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati sull'utilizzo di elaboratori elettronici e similari;
- d) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati, nonché la prestazione di servizi di assistenza e consulenza in ambito informatico, tecnico, economico e finanziario, con esclusione delle materie che la legge riserva in via esclusiva ad altri soggetti;
- e) il commercio all'ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;
- f) la fornitura di servizi di outsourcing, business process outsourcing e IT process outsourcing mediante erogazione di servizi a supporto dei processi di terzi;
- g) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;
- h) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l'uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;
- i) l'acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
- j) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:
 - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
 - assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a

quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

5.2 In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]), rappresentato da numero [•] ([•]) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.

6.2 Le azioni sono ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e dell'art. 2354, comma 7, c.c.

Articolo 7 – Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8 - Strumenti finanziari, prestiti ed obbligazioni

8.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei Soci, stabilendone la relativa disciplina statutaria.

8.2 La Società può emettere obbligazioni convertibili o non convertibili; queste ultime, sono emesse mediante deliberazione assunta dall'Organo Amministrativo con le maggioranze previste dall'Articolo 24.2., fatto salvo il disposto dell'articolo 2420 ter cc.

Articolo 9 – Patrimoni Destinati

9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 10 - Finanziamenti

10.1 La Società, per raggiungere il proprio oggetto sociale, potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

10.2 I predetti finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e salvo diversa pattuizione, si presumono infruttiferi di interessi.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Il recesso potrà essere esercitato dai Soci nei casi e con le modalità previste dalla legge.

11.2 Tuttavia, il diritto di recesso non spetta ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 - Organi Sociali

Gli organi della Società sono:

- (a) l'assemblea dei Soci;
- (b) l'organo amministrativo;
- (c) il collegio sindacale.

Articolo 13 - Assemblea generale dei Soci

13.1 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge e possono essere adunate in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

14.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.

- 14.2 L'Assemblea è convocata, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, in Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "La Repubblica", "Milano Finanza", "Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Sole 24 ORE".
- 14.3 L'avviso contiene:
- (a) la data dell'assemblea;
 - (b) il luogo di svolgimento dell'assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Articolo 14.6 del presente Statuto;
 - (c) l'elenco delle materie da trattare;
 - (d) eventualmente la data della seconda e ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita;
 - (e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 14.4 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano richiesta almeno due amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista a tal fine dalla legge e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 14.5 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 14.6 È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento dell'assemblea affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.
- 14.7 Si intende validamente costituita anche senza formale convocazione l'assemblea, anche tenuta per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, alla quale sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 14.8 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 – Intervento in Assemblea

- 15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa applicabile, da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.
- 15.2 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

- 15.3 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 15.4 Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo – con facoltà di subdelega, ove ammessa – rappresenta il Socio in assemblea.
- 15.5 La stessa persona non può rappresentare un numero di soci maggiore rispetto a quello massimo stabilito dalla legge.

Articolo 16 – Presidente dell’Assemblea

- 16.1 L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 16.3 L’assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 16.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta delle azioni degli aventi diritto al voto.
- 16.5 Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
- 16.6 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell’assemblea;
 - (b) l’identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - (d) l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea

L’assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze prescritte della legge.

Articolo 18 - Assemblee Speciali

- 18.1 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle eventuali assemblee speciali degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.
- 18.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dettate dalla legge per le assemblee straordinarie.

Articolo 19 - Annullabilità delle deliberazioni

L’azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono tante azioni, aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, la soglia minima a tal fine richiesta dalla legge.

Articolo 20 - Rinvio dell’Assemblea

I Soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell’assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati

sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 21 - Organo Amministrativo

- 21.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvi i limiti di legge.
- 21.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis c.c.;
 - (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di esercizio del recesso del Socio;
 - (e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 22 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo

- 22.1 La Società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori compreso fra 3 (tre) e 7 (sette), secondo la determinazione dell'assemblea.
- 22.2 Gli amministratori possono essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..
- 22.3 La nomina degli amministratori della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea dei Soci, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati in sostituzione di precedenti amministratori cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 22.5 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
- 22.6 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere convocata d'urgenza, a cura del Presidente (o, nel caso in cui il Presidente non sia rimasto in carica, degli amministratori rimasti in carica) l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 23.1 Il presidente del consiglio di amministrazione, ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta l'organo di controllo ovvero almeno due consiglieri, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo a fornire adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri.
- 23.2 Le convocazioni avvengono per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori) spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo.
- 23.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), con preavviso di almeno 1 (un) giorno.
- 23.4 Sono comunque valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni cui partecipino, anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza (con le modalità di cui al successivo Articolo 23.7), tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno

dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato, argomenti questi che saranno trattati in una successiva riunione ritualmente convocata.

- 23.5 Il consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 23.6 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri sia per i componenti dell'organo di controllo.
- 23.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio d'amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il segretario sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, il consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.

Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
- 24.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, restando tuttavia inteso che tale maggioranza si intenderà altresì raggiunta qualora vi sia una parità dei voti degli amministratori e il presidente esprima il suo voto favorevole.
- 24.3 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 25 - Rappresentanza

- 25.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nonché ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti degli atti rientranti nelle competenze loro delegate.
- 25.2 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 21.2, che regola materie per le quali è stabilita natura collegiale delle relative deliberazioni, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e del presente Statuto, le proprie attribuzioni ed i poteri, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati o comitati esecutivi.
- 25.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo amministrativo ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.
- 25.4 In tutti i casi di cui sopra l'organo amministrativo dovrà determinare, al momento della nomina, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe, procure e incarichi.
- 25.5 Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato ed è ammesso che lo stesso soggetto possa anche assumere all'interno della Società l'incarico di direttore generale.

Articolo 26 – Rimborso delle spese

All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso, ove determinato all'atto della nomina dall'assemblea dei Soci. A tal fine, l'assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 27 – Collegio Sindacale

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi (un presidente e due sindaci effettivi) nonché da due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria.
- 27.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.
- 27.3 La revisione legale dei conti può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, dall'assemblea ordinaria, al collegio sindacale all'atto della nomina o può essere demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 27.4 I requisiti, le funzioni, le responsabilità del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.
- 27.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 27.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 27.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 23.7 del presente Statuto per le adunanze del consiglio d'amministrazione.

Articolo 28 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 29 – Riserva legale

L'assemblea, prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, determina la destinazione degli utili.

Gli utili potranno essere ripartiti tra i soci pro quota e/o accantonati a fondi di riserva.

Articolo 30 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine e presso la cassa definiti annualmente dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società e sono imputati alla riserva statutaria.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione della Società

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile ed al procedimento di liquidazione si applicano le norme di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 32 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

Allegato B

ALLEGATO A) AL N. 529 DI RACC.

STATUTO della società "CAD S.R.L."

Art. 1 – Denominazione

È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "CAD S.R.L."

Art. 2 – Oggetto sociale

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- a) lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'acquisizione, la commercializzazione e la manutenzione di sistemi informativi e reti di sistemi informatici, nonché loro componenti ed accessori sia immateriali che materiali, sia destinati a terzi utilizzatori che per utilizzo proprio strumentale, commerciale e/o di distribuzione in qualsiasi forma e modalità; servizi di acquisizione, elaborazione e comunicazione di dati e informazioni;
- b) la prestazione di servizi di formazione, consulenza ed assistenza, sia con ricorso a risorse interne che di terzi, con esclusione di quelli che la legge riserva in via esclusiva ad altri soggetti;
- c) la prestazione di servizi conseguenti o connessi alle attività di cui ai precedenti punti destinati ad aziende, imprese, soggetti ed enti comunque costituiti, sia pubblici che privati, nazionali e/o esteri.

A titolo non limitativo ma esclusivamente esemplificativo, per la realizzazione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale la Società potrà:

- esercitare il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio e/o assumere mandati di agenzia e la rappresentanza, con deposito o senza, di attrezzature e prodotti per l'elaborazione dati;
- per conto proprio e/o di terzi, anche ricorrendo all'utilizzo di risorse esterne (outsourcing) o all'acquisizione, vendita e commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, produrre e/o sviluppare software in ogni sua forma, caratteristica e categoria, quali software applicativi o di base, che potranno essere destinati all'utilizzo diretto come beni strumentali oppure concessi a terzi in licenza d'uso, utilizzo in outsourcing o mediante compartecipazione o cessione di ogni diritto di sfruttamento e/o utilizzo e distribuzione;
- organizzare e svolgere corsi di formazione professionale e prestare qualunque tipo di servizio, assistenza e/o consulenza nel settore informatico, bancario, assicurativo, aziendale e/o degli enti pubblici;

tutto quanto in precedenza specificato con esclusione delle attività che la legge riserva in via esclusiva ad altri soggetti.

In via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti, sia pubblici che privati, commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art. 3 – Sede

La Società ha sede legale nel comune di Verona.

La Società potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, filiali e succursali e/ unità locali, sia in Italia che all'estero, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese ovvero quello diverso comunicato alla Società mediante avviso sottoscritto dal socio medesimo; in questo ultimo caso l'elezione di domicilio avrà effetto dalla data di rilascio al socio da parte della Società di comunicazione di avvenuta presa d'atto della variazione, comunicata in forma scritta dalla Società al socio.

ART. 5 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o scioglimento anticipato. La proroga di durata della Società non costituisce fatto per cui potrà essere esercitato il diritto di recesso, salvo quanto previsto dall'art. 2473 2° comma codice civile.

ART. 6 – Capitale sociale

Il capitale è determinato in Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 – Trasferimento di quote

Le quote sociali sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione tra soci. Nel caso in cui un socio intenda trasferire la propria quota, dovrà informarne con lettera raccomandata o comunicazione con mezzo equivalente l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi avranno diritto di prelazione sulle quote offerte, in proporzione alle quote rispettivamente possedute, con diritto di accrescimento.

Entro sessanta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo ed al cedente se intendono esercitare il diritto di prelazione. Scaduto tale termine, s'intenderà che vi abbiano rinunciato.

Il diritto di prelazione è altresì escluso in caso di trasferimento nell'ambito del gruppo societario CAD IT ad una società controllata, controllante o controllata della controllante.

In caso di aumento del capitale sociale, i possessori delle quote avranno diritto di opzione da esercitarsi, a parità di condizioni, in un termine non inferiore a giorni trenta dalla comunicazione effettuata dalla Società mediante lettera raccomandata salvo espressa rinuncia sottoscritta dall'avente diritto, consegnata alla Società che ne darà comunicazione agli altri soci aventi diritto. Il capitale rimasto inoptato potrà essere sottoscritto dagli altri soci in proporzione alla quota già posseduta.

ART. 8 – Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

1. il cambiamento dell'oggetto della Società;
2. la trasformazione della Società;
3. la fusione e la scissione della Società;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. il trasferimento della sede della Società all'estero;
6. il compimento di operazioni che comportino sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
7. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 comma quarto del cod. civ.;
8. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e segg. del cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nell'ipotesi prevista dall'articolo 2497 quater del cod. civ.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società in relazione al disposto dell'articolo 2469 comma secondo del cod. civ..

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro cinque giorni dalla trascrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

ART. 9 – Esclusione

L'esclusione del socio può avere luogo in caso di sopravvenuta incapacità personale (interdizione, inabilitazione).

Può essere escluso anche il socio che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all'articolo 2479 bis del cod. civ..

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare, ma senza diritto di voto.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 10, con riferimento alla data di effetto dell'esclusione del socio. È esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2473 bis cod. civ..

Art. 10 - Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio od ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, tenendo conto del suo valore di mercato, avuto riguardo alla consistenza patrimoniale ed alle prospettive reddituali, sentito il parere dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati. Il valore è riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento dell'efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.

Nel caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica, in tal caso, il primo comma dell'articolo 1349 del cod. civ..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di

un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili od, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.
In questo caso si applica l'articolo 2482 del cod. civ. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484 comma primo n. 5 del cod. civ..

ART. 11 – Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la loro revoca;
3. la nomina, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'organo di controllo e/o del revisore e la loro revoca;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modifica dei diritti dei soci;
6. lo scioglimento anticipato della Società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Con riferimento alle materie di cui ai precedenti punti da 1) ad 6), nonché in tutti gli altri casi previsti espressamente dalla normativa vigente o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 12.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2479 terzo comma del cod. civ..

ART. 12 – Assemblea
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate all'articolo 11, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Altrimenti le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso scritto dei soci, ai sensi dell'articolo 2479 terzo comma del cod. civ.

I documenti sottoscritti devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.
L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla normativa vigente, ogni volta che l'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione od almeno due amministratori lo ritengano opportuno.

ART. 13 – Diritto di voto

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 14 – Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 15 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente, se nominato, salvo diversa designazione espressa dalla maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
5. che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 16 – Verbale

Le deliberazioni della Società sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario se nominato, o dal notaio.

Il verbale della Società, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 17 – Maggioranza per le deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere prese con le presenze e le maggioranze previste dalla normativa vigente.

ART. 18 – Amministratori

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea

all'atto della nomina.

Gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, oppure sino a revoca o dimissioni.

Sia l'amministratore unico che i componenti del consiglio di amministrazione possono essere nominati tra non soci e sono rieleggibili.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione secondo la normativa vigente. L'assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio si intenderà decaduto. In tal caso, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

L'assemblea potrà in ogni tempo revocare l'amministratore unico o gli amministratori, senza per ciò darsi luogo a risarcimento di danni né a corresponsione di alcuna particolare indennità.

ART. 19 – Compensi

All'amministratore unico, ovvero ai membri del consiglio di amministrazione, spetta, oltre ai compensi stabiliti dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione secondo la normativa vigente, il rimborso delle spese dai medesimi sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 20 – Poteri dell'organo amministrativo

L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione hanno i più ampi poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la normativa vigente inderogabilmente riserva all'assemblea dei soci nonché delle seguenti operazioni che devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea:

1. acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
2. stipulazione di contratti di mutuo;
3. rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi o di garanzie reali;
4. sottoscrizione, acquisto o cessione di partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo;
5. acquisto, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda.

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i limiti della delega, con l'esclusione di quanto espressamente riservato dalla normativa vigente o dal presente statuto alla propria competenza.

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Agli amministratori delegati compete la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla delega.

Gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza sociale agiranno disgiuntamente, salvo che l'atto di nomina disponga diversamente.

ART. 21 – Nomina del presidente, vicepresidente e del segretario

Qualora la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo – allorché non vi provveda l'assemblea – nomina un presidente e, quando lo creda opportuno, uno o più vicepresidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento.

L'esercizio dei poteri effettuato dal vicepresidente in sostituzione del presidente, ne attesta l'assenza o l'impedimento.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

ART. 22 – Adunanza del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente od un amministratore lo richiedano.

Il consiglio viene convocato dal presidente o, in mancanza, da un amministratore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.

Sono, tuttavia, valide le riunioni non precedute da convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, dando atto nei relativi verbali che il presidente della riunione ha accertato l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento delle riunioni, con discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2475 comma 5 del cod. civ., possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Gli amministratori dispongono di un giorno per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego od un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come astensione. La decisione è assunta qualora pervengano nel termine indicato i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e/o al revisore, se nominati, indicando gli amministratori favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.

Le decisioni assunte sulla base della procedura di consultazione scritta sopra indicata, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

Art. 23 – Organo di controllo e revisione legale

Spetta all'assemblea dei soci, nei limiti consentiti dalla legge, determinare la composizione, il numero dei componenti, le competenze ed i poteri sia dell'organo di controllo che del revisore legale.

La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

In assenza di obbligo di legge è facoltà dell'assemblea la nomina di un organo di controllo e/o del revisore legale.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme in materia di controllo societario e di revisione legale dei conti.

ART. 24 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio, nel rispetto della normativa vigente.

Gli utili netti, prelevata la percentuale prevista dalla normativa vigente per la riserva legale sono ripartiti tra i soci in proporzione della rispettiva quota, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 25 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia concernente il funzionamento della Società, i rapporti tra soci, i rapporti tra questi e gli organi amministrativi, nonché concernente il presente statuto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione - salvi i limiti di legge, sarà risolta, secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Verona, da un arbitro nominato secondo il detto Regolamento.

ART. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

F.to Luigi Zanella

F.to Giampietro Magnani

F.to Silvio Scuccimarra notaio L.S.